

Allegato G (Art. 21) D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105	D. M. 29 settembre 2016, n. 200 che sostituisce l'Allegato G	Commenti
<b>Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza esterna</b>	<b>Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.</b>	
<b>Osservazione preliminare</b>	<b>Art. 1 - Ambito di applicazione</b>	
Il presente allegato disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di emergenza esterna, come previsto dall'art. 21, commi 1 e 4, del presente decreto.	1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterna.	
<b>1. Definizioni</b>	<b>Art. 2 - Definizioni</b>	
Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si intendono le persone fisiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna.	1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: <b>a) «piano di emergenza esterna»: il piano di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;</b>  b) «popolazione»: le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.	Introdotta la definizione di Piano di Emergenza esterna
<b>2. Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento</b>	<b>Art. 3 - Forme di consultazione della popolazione</b>	
Il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 9, del presente decreto, nel corso della predisposizione del Piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.	1. Il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.	
Con le medesime modalità, il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 4, del presente decreto, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del Piano di emergenza esterna.	2. Con le medesime modalità, il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna.	

Allegato G (Art. 21) D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105	D. M. 29 settembre 2016, n. 200 che sostituisce l'Allegato G	Commenti
<p>Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:</p>	<p>3. Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la natura dei rischi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) la natura dei rischi;</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- le autorità pubbliche coinvolte;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) le autorità pubbliche coinvolte;</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- le azioni previste dal Piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.</li> </ul>	
<p>Le informazioni di cui sopra sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni prima dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo, la popolazione può presentare al Prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell'ambito stesso di applicazione del presente allegato.</p>	<p>4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione può presentare al Prefetto, <b>in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica</b>, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa.</p>	<p>Viene aggiunta la modalità di presentazione delle osservazioni</p>
<p>Dell'incontro è redatto apposito verbale che è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli artt. 10 e 27 del presente decreto ed è parte integrante del PEI.</p>	<p>Dell'incontro è redatto apposito verbale, che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.</p>	<p>Aggiunti solo riferimenti alla norma</p>
	<p>Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.</p>	